

n. 72180/14 r.g.
(ricorso d'urgenza ante causam)



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TRIBUNALE DELLE IMPRESE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/12/14;

letto il ricorso che precede ex art. 700 c.p.c. (ante causam), depositato in data 17/11/14, in cui la ricorrente Sistel Srl (avv.ti Rodolfo Polchi, Massimo Bersani e Luca Maria Pietrosanti), premesso di essere socia di minoranza della convenuta San Michele Hospital Srl, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Essetre Group Srl, titolare del restante 75,30% del capitale sociale, e premesso altresì di aver acquisito la quota di partecipazione sociale dal socio Montesi Maurice con atto del 15/6/12, depositato in Camera di Commercio, ex art. 2470 c.c., in data 19/6/12 e consegnato in copia all'amministratore della convenuta, Stradaoli Fabio, al fine di procedere alla relativa iscrizione nel libro soci, allegava che, perfezionatosi l'acquisto della qualità di socio, era stata ammessa all'esercizio dei diritti sociali ed era stata chiamata, secondo necessità, anche a far fronte agli oneri di finanziamento, il tutto come da documentazione prodotta; che, a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata nel corso dell'assemblea del 4/7/14, fissata per la deliberazione sul bilancio al 31/12/13, e della decisione di rinviare la seduta ad altra data per consentire di fornire i richiesti chiarimenti, non solo non erano stati forniti detti chiarimenti, precisati anche in una successiva nota del proprio commercialista, ma addirittura era arrivata la richiesta di consenso scritto in relazione all'approvazione del bilancio, senza peraltro che fosse stato allegato alcun documento

a chiarimento del bilancio né della procedura non assembleare instaurata; che il bilancio era stato approvato con la decisione del solo socio di maggioranza; che con lettera dell'1/9/14 l'amministratore della convenuta, in replica a raccomandata dell'11/8/14 ed e-mail del 28/8/14, nel contestare le deduzioni e richieste di essa ricorrente, qualificate come espressione di atti emulativi, aveva fatto presente che lo statuto prevedeva espressamente, anche dopo la L. 2/09, l'obbligo di tenuta del libro soci, con la conseguenza che l'efficacia dei trasferimenti nei confronti della società e quindi l'esercizio dei diritti sociali da parte di ciascun socio, ivi compresa essa ricorrente, erano subordinati all'iscrizione (mancante nel caso di specie) nel predetto libro, a sua volta preceduta dall'iscrizione nel Registro delle Imprese; che detta comunicazione, in contrasto con la precedente partecipazione alla vita sociale, appariva finalizzata ad evitare discussioni ed approfondimenti sul bilancio, anche in considerazione del fatto che erano emerse differenze fra la bozza di bilancio a suo tempo sottoposta all'esame dei soci all'assemblea del 4/7/14 e quella in relazione alla quale era stato richiesto il consenso scritto, il tutto come meglio esposto in ricorso; che pertanto era suo diritto poter esercitare il controllo, riconosciuto dall'art. 2476, 2° comma, c.c., anche al fine di procedere all'impugnazione del bilancio ed all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e/o del socio di maggioranza; che la richiesta di accesso del 14/10/14 era stata rigettata sul confermato assunto che essa ricorrente non potesse esercitare i diritti sociali, in mancanza della formalizzazione dell'iscrizione nel libro dei soci; che si trattava di una giustificazione non condivisibile, in quanto l'atto di acquisto, ritualmente consegnato all'amministratore, era stato iscritto nel Registro delle imprese e già in precedenza, come detto, aveva potuto partecipare pienamente alla vita sociale; che pertanto, visto il protratto rifiuto, aveva il diritto di vedersi consentito l'accesso alla documentazione sociale. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che fosse " ... ordinato alla San Michele Hospital di consentire al socio Sistel ovvero a professionisti da questi indicati, l'esame diretto di tutta la documentazione sociale, con facoltà per la stessa ricorrente, ovvero per i professionisti dalla stessa incaricati, di estrarre, a propria cura e spese, copie fotostatiche dei documenti esaminati e ciò

previa indicazione alla società resistente dei giorni e delle ore in cui tale consultazione avverrà ...”, con condanna al pagamento delle spese di lite;

letta la memoria di risposta della San Michele Hospital Srl (avv.to Daniele U. Santosuosso), in cui la resistente, dato atto che il bilancio al 31/12/13 già era stato impugnato dalla ricorrente il giorno successivo al deposito del ricorso d’urgenza, con conseguente venir meno del paventato pericolo nel ritardo, eccepiva in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, a norma dell’art. 6 bis dello statuto, a mente del quale era stata previsto il mantenimento del libro socio, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di inefficacia del trasferimento delle quote nei confronti della società, in caso di mancato perfezionamento della procedura complessa, ivi prevista; che in ogni caso difettava il requisito del *fumus boni iuris*, in quanto la ricorrente, che già aveva avuto libero accesso alla documentazione sociale all’atto delle trattative per l’acquisto della società, non aveva specificato quale documentazione dovesse essere esaminata; che il diniego di accesso, in ogni caso, non era stato assoluto, ma coerente con la mancata formalizzazione nei confronti della società, come da statuto, del trasferimento di quote; che in ogni caso, per quanto già detto, difettava anche il requisito del *periculum in mora*. Tanto premesso, la resistente concludeva per il rigetto del ricorso;

lette le memorie depositate dalle parti nei termini concessi;
sentiti i procuratori;

osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Appare opportuno soffermarsi prima sulla norma sostanziale (art. 2476 c.c.), attesa la necessità di esaminare anche la legittimazione attiva del ricorrente, per poi passare all’esame del profilo processuale (art. 700 c.p.c.).

Il secondo comma del citato art. 2476 c.c. -nel testo introdotto dal D.Lgs. 6/03- riconosce, ai soci che non partecipano all’amministrazione di società a responsabilità limitata, il diritto “di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

In analogia con quanto previsto dall'art. 2261 c.c. in tema di controllo sulla gestione di società di persone da parte dei soci che non partecipano alla relativa amministrazione, anche nelle società a responsabilità limitata il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare; infatti la legge, nel riconoscere detto diritto potestativo di controllo, attuabile nelle forme del pieno accesso all'intera documentazione sociale, non si riferisce ad un determinata (minima o massima) entità di quote possedute né di per sé esclude che la richiesta possa essere avanzata, in ipotesi, anche dal socio di maggioranza.

Dunque è necessario e sufficiente che il richiedente sia socio, a prescindere dalla entità della partecipazione al capitale sociale, e che non partecipi attualmente all'amministrazione della società.

Nel caso di specie la società resistente, richiamato l'art. 6 bis dello Statuto, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente sul presupposto che non si era perfezionato l'iter per poter rendere efficace il trasferimento delle quote nei confronti della società stessa; infatti -a detta della resistente- la ricorrente, pretesa cessionaria delle quote, non aveva dato prova dell'avvenuta consegna dell'atto di acquisto all'amministratore per la relativa iscrizione nel libro soci, non essendo a tal fine sufficiente la mera iscrizione del Registro delle imprese (cfr. doc. 4 della resistente: art. 6 bis St: "la società, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n° 2, che ha abolito l'obbligo della tenuta del libro soci, adotta volontariamente, per precisa scelta statutaria, il libro socio e di conseguenza l'efficacia dei trasferimenti di quote sociali nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte di ciascun socio è subordinata alla relativa iscrizione nel libro soci facoltativamente istituito e mantenuto, fermo restando la necessità di rispettare preventivamente l'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'art. 2470 c.c.") .

Orbene, rammentata la distinzione fra titolarità delle quote e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e ribadito che il negozio di trasferimento si perfeziona

con il consenso fra le parti mentre per l'efficacia nei confronti della società è necessario l'espletamento di apposite formalità, si osserva, rimanendo a tempi recenti, che l'art. 2470 c.c., nel testo introdotto con la riforma del rito societario, prevedeva, fino alla riforma del 2008, che "il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma" (1° comma) e che "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autentica, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. ..." (2° comma).

Attualmente, dopo appunto il D.L. 185/08, convertito con modificazioni dalla L. 2/09, è previsto, a seguito dell'abolizione del libro soci fra quelli obbligatori, che "il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma" (1° comma) e che "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autentica, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. ..." (2° comma).

Come si vede l'art. 6 bis Statuto sostanzialmente richiama il vecchio testo dell'art. 2470 c.c., subordinando l'efficacia del trasferimento nei confronti della società al completamento della procedura complessa che richiede, oltre al deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese (come imposto dalla legge), anche l'iscrizione del trasferimento nel libro soci, volontariamente mantenuto a norma di statuto.

Si tratta pertanto di verificare, essendo incontestato tanto l'avvenuto trasferimento delle quote quanto l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese (cfr. doc. 1 di parte ricorrente:visura CCIAA della resistente, ove risulta indicata la società ricorrente nella compagine sociale), se fosse legittima, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti della società, la previsione dell'ulteriore iscrizione nel

libro soci, volontariamente mantenuto, e, in caso positivo, se vi sia o meno prova dell'effettuazione di detto incumbente.

Pur dando atto del diverso orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Minalo con la massima n° 115 del 10/3/09, ritiene il Giudice, vista la ratio sottesa all'innovazione del 2008 ed al dettato normativo in cui, a differenza di altre disposizioni, non vi è alcun riferimento all'inciso 'salva diversa disposizione dell'atto costitutivo' (cfr., p.es. art. 2469 c.c.), di aderire alla decisione del Giudice del Registro presso il Tribunale di Verona, il quale, al fine di impedire una sorta di cancellazione della novità legislativa per effetto del mantenimento della doppia iscrizione e della subordinazione dell'efficacia del trasferimento all'iscrizione nel libro soci volontariamente mantenuto, ha precisato che il primo comma dell'art. 2470 c.c. è norma avente natura cogente ed imperativa, il cui contenuto non è quindi derogabile dall'autonomia privata (cfr. Tribunale Verona n. 1289 del 14/9/09).

Al riguardo, pur non potendosi escludere che i soci abbiano legittimamente la possibilità di istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, p.es. per tenere aggiornata la compagine sociale e l'anagrafica dei soci per la corretta convocazione degli stessi, deve invece escludersi la possibilità di continuare a subordinare all'iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall'amministratore, l'efficacia, di fronte alla società, dell'atto di trasferimento di partecipazioni sociali.

Ove si ammettesse una tale eventualità, si rimetterebbe di fatto alla volontà dei soci, peraltro neanche prevista attraverso il su richiamato inciso di salvaguardia, una sorta di abrogazione della legge, ripristinando il vecchio sistema.

Non varrebbe neanche sostenere, a fondamento della liceità della doppia iscrizione, che la mancanza del libro soci comporterebbe, come sostenuto dai fautori della liceità di una disposizione statutaria di tal sorta, l'impossibilità di applicazione di clausole di gradimento o di prelazione; infatti l'inefficacia di un trasferimento per violazione di tali clausole prescinde dall'esistenza o meno del libro soci, dovendo le parti ovvero il notaio procedere alla verifica delle condizioni richieste dallo statuto per l'efficace trasferimento o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale.

Alla luce delle superiori considerazioni, apparendo verosimilmente non legittima la previsione statutaria, la stessa non è tale da impedire l'esercizio dei diritti sociali da parte della ricorrente, pacificamente cessionaria delle quote, con atto debitamente non solo depositato, ma anche debitamente iscritto nel Registro delle Imprese.

Inoltre nel caso di specie, anche qualora si volesse andare di contrario avviso e si volesse seguire la tesi del Consiglio del Notariato di Milano, non va dimenticato, a riprova della verosimile iscrizione della ricorrente nel libro soci -la disponibilità della prova è chiaramente nelle mani dell'organo amministrativo, che ha ritenuto opportuno non produrre in giudizio copia del predetto libro-, che la ricorrente, come pacificamente risulta dalla documentazione in atti, ha partecipato, in quanto regolarmente convocata (cfr. docc. 6, 10, 12, 13 di parte ricorrente), alle assemblee dei soci (cfr. docc. 4, 7, 14 di parte ricorrente) ed è già stata 'ammessa' all'esercizio dei diritti sociali nonché è stata destinataria di richieste di finanziamento soci (cfr. doc. 8 di parte ricorrente: raccomandata 16/11/12 dell'amministratore della resistente alle due socie Sistel Srl e Essetre Group Srl ad oggetto: richiesta versamento quote di finanziamento; doc. 9: raccomandata 7/12/12, sempre dell'amministratore unico della resistente, avente ad oggetto: 'richiesta versamento saldo finanziamento', in cui si prendeva " ... atto di quanto comunicato dal socio Sistel Srl, in risposta alla precedente mia lettera del 16/11/12 ...").

Si tratta di circostanze che dimostrano l'assoluta pretestuosità dell'eccezione di parte resistente e che non possono essere giustificate, come è dato leggere nella memoria di risposta, dal " ... fatto che, in totale buona fede, la San Michele abbia consentito a Sistel l'esercizio di talune attività confidando nella prossima esecuzione degli obblighi statuari".

Al riguardo, premesso che la partecipazione alle assemblee sociali non è configurabile come mero 'esercizio di talune facoltà', stante la centralità della formazione della volontà dei soci nella vita di una società, è evidente che o la disposizione statutaria c'è e si ritiene in ipotesi vincolante, impedendo l'esercizio anche di 'talune facoltà' al cessionario non ancora legittimato all'esercizio dei diritti

sociali, o la disposizione non è vincolante e quindi anche il nuovo socio poteva regolarmente esercitare i diritti sociali, non potendo essere ipotizzabile una terza via, costituita dal riconoscimento anticipato di diritti in fiduciosa attesa del completamento dell'iter per la opponibilità della cessione alla società.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che la stessa ha partecipato a pieno diritto, senza alcuna contestazione, alle assemblee che si sono succedute dalla prima del 28/8/12 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) all'ultima, per quanto di interesse, del 4/7/14 (cfr. doc. 14 di parte ricorrente), passando per quella dell'8/11/12 (cfr. doc. 7), e sembra chiaramente poco sostenibile che la resistente sia rimasta in fiduciosa attesa della "... prossima esecuzione degli obblighi statutari ..." e che l'amministratore, esponendosi ad evidenti responsabilità, abbia consentito che proseguisse per anni quella che doveva apparire, in base alle odierne prospettazioni della resistente, come una situazione anomala e contraria allo statuto.

Inoltre, ad ulteriore prova provata della pretestuosità dell'eccezione di parte resistente, milita anche la circostanza che dall'esame degli atti ed in particolare dei verbali assembleari nonché degli avvisi di convocazione non risulta la partecipazione, o quanto meno la convocazione, del socio cedente Montesi, circostanza quest'ultima che si sarebbe dovuta verificare nel caso in cui, come sostenuto dalla resistente, non fosse stata ritenuta pienamente efficace, nei confronti della società, la cessione delle quote.

In conclusione la ricorrente è pienamente legittimata ad agire ex art. 2476, 2° comma, c.c..

Approfondendo il discorso sul profilo sostanziale, va rilevato che il diritto di cui si discute -strumentale all'esercizio del potere di controllo accordato al socio anche nell'interesse della società ed alla tutela dei propri diritti- attiene alla richiesta di informazioni ed alla consultazione di tutti i documenti relativi all'amministrazione della società, dal momento della relativa costituzione, e, secondo la giurisprudenza di questo Ufficio, comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell'attività gestoria e per la riservatezza della

documentazione stessa: è al riguardo notorio, come limite al potere di controllo, il riferimento al rispetto del principio di buona fede ed al divieto del c.d. abuso del diritto.

La legge di riforma attribuisce -ex art. 2476, 2° comma, c.c.- al socio non amministratore penetranti diritti di controllo individuale sull'amministrazione della società, da riconoscere indipendentemente dalla presenza o meno di organi di controllo, come il Collegio sindacale; si è in presenza invero, a favore del socio che non partecipa alla gestione della società ed anche nel caso in cui la società sia in liquidazione, di un vero e proprio diritto potestativo, che si sostanzia sia nel diritto all'informazione sullo svolgimento degli affari sociali che nel diritto alla consultazione ed all'estrazione di copia di tutta la documentazione sociale.

Benché si sia in presenza di un diritto potestativo, la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non ha effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tal caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Parimenti contraria a buona fede risulta la richiesta di informazioni per fini antisociali ed in ogni caso la condotta del socio, che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.

In siffatti casi sussiste pertanto un vero e proprio obbligo degli amministratori di rifiutare informazioni sociali riservate, considerato anche che gli amministratori potrebbero rendersi responsabili verso la società per l'indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società stessa (in questi termini, cfr., Tribunale

Roma, 9 luglio 2009, secondo il quale, laddove sussista il rischio concreto che il socio di Srl, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, si avvalga del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società per cagionarle un pregiudizio, gli amministratori, nel perseguimento dell'interesse sociale, sono tenuti a opporsi alla richiesta di informazioni del socio).

Altre volte, la giurisprudenza invoca, ai fini di delimitare i contorni del diritto potestativo del socio di operare il controllo sulla documentazione sociale, il principio dell'abuso del diritto.

Tuttavia, sia che si invochi il limite generale derivante dai doveri di correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto sociale sia che si invochi la figura dell'abuso del diritto, è certo che i soci non possano esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti; una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale di tempi e modi dei diritti di controllo farebbe, infatti, esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi dall'ordinamento ai soci stessi.

Passando ai profili in rito, si osserva che detto potere di controllo può essere esercitato, come del resto avviene normalmente e del tutto ragionevolmente, anche in via d'urgenza e a tal proposito va ribadito che, a seguito della riforma dell'art. 669 octies (cfr. citato D.L. 35/05, convertito con modificazioni nella L. 80/05 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che debbano comunque sempre essere prospettati il petitum e la causa petendi in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato.

Dunque la concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza continua a presupporre pur sempre la coesistenza dei due noti requisiti del *fumus boni iuris* e del

periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e -il secondo- come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Nel caso di specie il ricorso introduttivo appare adeguatamente completo quanto all'individuazione dei fatti costitutivi della sottesa domanda di merito: la ricorrente ha espressamente richiamato il diritto di informazione e di controllo previsto dall'art. 2476, 2° comma, c.c., al fine di verificare la situazione contabile ed avere una più esaustiva visione della contabilità della società, ai fini non solo dell'impugnazione del bilancio, ma anche dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e/o del socio di maggioranza.

Non esistono inoltre forme di tutela tipiche previste dall'ordinamento; quindi il ricorso è ammissibile.

Passando al merito, si osserva, quanto al *fumus boni iuris*, che dell'esistenza di tale diritto di informazione e di controllo, espressamente previsto e riconosciuto dall'art. 2476, 2° comma, c.c., non è dato dubitare.

La ricorrente ha chiesto di esercitare il diritto di accesso, che è stato negato anche ricorrendo alla ricordata eccezione di difetto di legittimazione attiva, della cui assoluta pretestuosità si è detto.

Non emerge inoltre alcun profilo emulativo o di mala fede in quanto, non contestata dalla ricorrente la riferita circostanza dell'esame della documentazione sociale in fase di trattative per l'acquisto della società (cfr. memoria di risposta), non va dimenticato che detto controllo è stato riferito dalla stessa ricorrente al 31/12/13 e che l'odierna richiesta riguarda tutta la successiva documentazione, relativa alla gestione dall'1/1/14.

Sul punto nella memoria di risposta si è fatto riferimento a scambi di posta elettronica fra i collaboratori e consulenti delle parti, in occasione delle verifiche per il riferito acquisto della società, ed anche all'acquisizione di documenti societari da

parte dell'odierna ricorrente, "... documenti posti alla base, tra l'altro, proprio della formazione del bilancio 2013 oggetto di contestazione ..."; quindi è pacifico che, a tutto concedere, detta documentazione riguardava il periodo fino al 31/12/13 (cfr. doc. 12 bis di parte resistente: 'relazione di valutazione d'azienda') e la stessa ricorrente ha precisato che "... i documenti del 2014 richiesti erano riferiti esclusivamente a quanto oggetto di aggiustamento delle poste 2013 e non a fatti di gestione 2014 ..." (cfr. citata relazione sulle poste rettificate).

Al riguardo, per fare solo un esempio, la documentazione bancaria prodotta dalla resistente sub doc. 8 (estratti conto Unicredit, inviati con e mail del 6/3/14 alle ore 16,55) abbraccia il solo anno 2013.

Inoltre non pare dubitabile che l'esame della documentazione in sede di trattative precontrattuali era finalizzata alla valutazione delle quote del cui acquisto si trattava -nella memoria di risposta si parla di acquisto della società, ma verosimilmente si trattava delle quote del capitale, comunque la questione non cambia- e non alla valutazione dall'1/1/14 della gestione amministrativa della società, come invece consente l'art. 2476, 2° comma, c.c., al socio non amministratore.

Sotto altro angolo visuale, la circostanza che già sia stato impugnato il bilancio al 31/12/13 non elimina il diritto del socio al controllo di gestione per il periodo successivo, anche in considerazione del fatto che ampio è lo spettro di iniziative che il socio non amministratore di Srl può esercitare: dall'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ed alla revoca cautelare dell'amministratore fino all'eventuale azione nei confronti dell'altro socio (art. 2476, 7° comma, c.c.).

Non condivisibile è l'ulteriore eccezione della resistente sulla lamentata genericità della richiesta di accesso, asseritamente da ricondurre nell'ambito della disciplina di cui all'art. 210 c.p.c..

Ritiene il Giudice, come da propria giurisprudenza, che detta eccezione non è condivisibile, anche per la semplice constatazione che il socio non amministratore ben difficilmente potrebbe sapere cosa chiedere e quali specifici atti e documenti chiedere di esaminare: il diritto riguarda l'intera documentazione sociale, nei limiti di

cui si è detto (specifico interesse del socio non amministratore e divieto di atti emulativi o in mala fede).

Passando al requisito del *periculum in mora*, oltre a richiamare quanto detto sulle richieste inevase, appare evidente che la forzata ignoranza sulle vicende gestionali ed in genere sulle vicende della società, non eliminata dal fatto che per altri fini possa esservi stato accesso alla documentazione relativa a tutto il 2013, rende chiara la necessità di consentire alla ricorrente di avere pieno accesso alla documentazione sociale.

Inoltre appare intuibile che il lamentato deficit di informazioni non può neanche consentire alla socia di prospettare più compiutamente quali pregiudizi irreparabili rischiano di profilarsi a danno proprio o della società stessa.

In conclusione l'ingiustificato procrastinarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibile libero accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il *periculum in mora* che giustifica l'emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie.

Per quanto riguarda le cautele da osservare, si evidenzia che non sono stati allegati motivi che giustificano, in termini di abuso del diritto o di possibile danno per la società, l'esclusione o la limitazione del diritto di accesso alla documentazione sociale.

E' evidente che tanto il socio quanto il professionista eventualmente delegato sono tenuti agli obblighi di riservatezza, con conseguenze civili e penali in caso di violazione.

Alla luce delle risultanze di causa, la domanda cautelare va accolta con ordine alla società resistente di consentire alla ricorrente e/o a persona di sua fiducia di poter esaminare, con facoltà di estrarne copia, tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale della società, previa comunicazione del luogo o dei luoghi in cui è custodita la suddetta documentazione: in particolare, ma l'elenco non è esaustivo, deve essere consentito di esaminare, con possibilità di estrarne copia, a

cura e spese della ricorrente, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, il libro inventari, il libro giornale, i registri IVA, le dichiarazioni fiscali, le fatture attive e passive, il registro cespiti, gli estratti conto bancari, tutti i contratti in cui sia parte la società, tutti gli atti notificati a (o da) privati ovvero a (o da) pubbliche Amministrazioni, il tutto dalla data di costituzione della società -ovvero dalla più vicina data indicata dalla ricorrente, in base alle sue esigenze di controllo- fino alla data dell'accesso: sul punto valgono le superiori osservazioni sulla conoscenza degli atti fino al 31/12/13.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il DM 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14.

Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nella tabella 'procedimenti cautelari', tenuto conto della natura e del valore della controversia (valore indeterminato basso), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore (5.535,00 euro).

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

L'assoluta manifesta infondatezza della difesa della società resistente, in particolare sulla questione del difetto di legittimazione attiva, comporta la condanna della stessa al pagamento di 2.767,50 euro ex art. 96, 3° comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), equitativamente determinata in misura pari alla metà delle liquidate spese di lite, esclusi gli accessori, tenuto conto della condotta processuale, apparsa meramente dilatoria; su tale somma, liquidata ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi nella misura legale dalla presente ordinanza fino al saldo effettivo.

Inoltre si osserva -come sostenuto in condiviso precedente di questo Tribunale (cfr. Trib. Roma n° 529/10)- che l'agire o il resistere temerariamente ha conseguenze negative non solo nei confronti della controparte processuale, ma anche

dell'intero sistema giudiziario, che viene ad essere gravato da inutile zavorra con danni per l'intera collettività.

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso d'urgenza, ordina alla resistente San Michele Hospital Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, di mettere a disposizione della socia Sistel Srl e/o di professionista di fiducia di quest'ultima tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere, meglio indicata in motivazione, riguardante la gestione della società dalla data della sua costituzione -o dalla più vicina data indicata dalla ricorrente, in base alle sue esigenze di controllo- fino alla data dell'accesso, nonché di consentire di estrarne copia, a cura e spese della ricorrente, previa comunicazione del luogo o dei luoghi in cui è custodita la suddetta documentazione;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente Sistel Srl, delle spese di lite, che liquida in complessivi 5.535,00 euro per compensi professionali e 1.100,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.
- condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. la società resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di 2.767,50 euro, ai valori attuali, oltre agli interessi legali dalla presente ordinanza fino al saldo effettivo;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 15/1/15

Il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato